

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

136.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705) .	2
Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni (2415);		Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	2, 3, 4, 5
Gargani: Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736);		Orlandi Nicoletta (gruppo comunista-PDS) .	3, 4
Casini Carlo: Nuove norme sui consigli giudiziari (852);		Recchia Vincenzo (gruppo comunista-PDS) .	5
Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in magistratura (2242);		Sorice' Vincenzo, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	4
		Votazione nominale:	
		Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	8

La seduta comincia alle 17,30.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni (2415); e delle proposte di legge: Gargani: Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736); Casini Carlo: Nuove norme sui consigli giudiziari (852); Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in magistratura (2242); Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gargani: « Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari »; Casini Carlo: « Nuove norme sui consigli giudiziari »; Violante ed altri: « Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in magistratura »; Del Pennino ed altri: « Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari ».

Proseguiamo la discussione del testo unificato dei progetti di legge, assunto come testo base.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio in data odierna hanno espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 29.02 e sui due subemendamenti ad esso riferiti, il che ci consente di approvare da ultimo anche questo articolo aggiuntivo e quindi il provvedimento nel suo complesso.

Poiché il relatore è assente lo sostituirò io stesso.

Ritengo che si sia trattato del lavoro più importante e complesso che la Commissione abbia affrontato. Prima ancora di arrivare alla conclusione, desidero ringraziare il relatore e tutti i membri della Commissione che hanno contribuito alla discussione del provvedimento prima in sede referente, poi in sede legislativa. Ritengo anche che, dopo un esame così approfondito, l'*iter* al Senato possa essere portato a conclusione in maniera sufficientemente rapida.

L'approvazione definitiva del provvedimento inciderà in maniera rilevante nell'ordinamento giudiziario e sull'informazione, il che potrà introdurre mutamenti sul piano del funzionamento dell'attività giudiziaria.

Do nuovamente lettura dell'articolo aggiuntivo 29.02:

Dopo l'articolo 29-bis aggiungere il seguente:

ART. 29-ter.

(Abolizione delle qualifiche).

1. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. L'attribuzione delle funzioni è subordinata alla effettiva disponibilità dei relativi posti in organico.

2. Sono abolite e sono sostituite dalla qualifica di magistrato tutte le qualifiche

della magistratura ordinaria, fatta eccezione per quella di uditore giudiziario.

3. Il trattamento economico corrispondente alla abolita qualifica di magistrato di tribunale si consegue all'atto della nomina a magistrato. Dopo tre anni da tale nomina si consegue il trattamento economico corrisposto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai magistrati di tribunale dopo tre anni dalla nomina. Il trattamento economico corrispondente alle abolite qualifiche di magistrato di corte di appello, di magistrato di Corte di cassazione e di magistrato di Corte di cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori si consegue, rispettivamente, dopo undici, diciotto e ventisei anni dalla nomina a magistrato. Il trattamento economico corrispondente alle abolite qualifiche di primo presidente della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche si consegue all'atto del conferimento delle relative funzioni.

4. Le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono relative alla nomina a magistrato di tribunale si intendono riferite alla nomina a magistrato. Le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono relative alla nomina alle altre abolite qualifiche della magistratura ordinaria si intendono riferite alla attribuzione delle funzioni corrispondenti alle suddette qualifiche, in quanto non incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo e dunque non abrogate.

29. 02.

Il Relatore.

I due subemendamenti ad esso presentati sono del seguente tenore:

All'articolo aggiuntivo 29.02, al comma 4, dopo le parole della magistratura ordinaria aggiungere le seguenti ivi comprese quelle concernenti i requisiti dell'anzianità minima richiesta e della durata minima del servizio giudiziario compiuto.

0. 29. 02. 1.

Il Relatore.

All'articolo aggiuntivo 29.02, al comma 4, sostituire le parole al presente articolo con le seguenti alla presente legge.

0. 29. 02. 2.

Il Relatore.

NICOLETTA ORLANDI. Forse la mia è una preoccupazione eccessiva, ma non vorrei che il subemendamento 0.29.02.1 del relatore, che intende mantenere fermo il minimo di anzianità e di durata del servizio effettivo stabilito dalla legge attualmente vigente per l'accesso alle funzioni, potesse essere interpretato nel senso esattamente opposto, secondo la formula adottata al comma 4. Desidero intanto che la mia preoccupazione sia valutata e verificata e quindi avere un chiarimento circa le reali intenzioni del presentatore, vale a dire del relatore.

In sostanza, non vorrei che tale comma 4 secondo cui « le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono relative alla nomina alle altre abolite qualifiche della magistratura ordinaria, ivi comprese quelle concernenti i requisiti dell'anzianità minima richiesta e della durata minima del servizio giudiziario compiuto », fosse interpretato nel senso che anche le norme sull'anzianità minima siano soppresse.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno che rimanga agli atti che è corretta l'interpretazione contraria a quella che l'onorevole Orlandi paventa. L'interpretazione corretta da attribuire al subemendamento 0.29.02.1 è infatti incontrovertibilmente quella di riferire al conferimento delle funzioni i requisiti dell'anzianità minima e della durata minima del servizio giudiziario prestato, attualmente previsti per la nomina alle qualifiche di cui l'articolo aggiuntivo 29.02 prevede la soppressione.

Pongo in votazione il subemendamento 0.29.02.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.29.02.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

NICOLETTA ORLANDI. Le preoccupazioni espresse in particolare dal gruppo comunista-PDS sono state in parte condivise dai colleghi e dal relatore e sono legate alla estrema discrezionalità che — come prima ricordava il presidente —, secondo le possibili interpretazioni dell'articolo 29-ter insieme con quelle dell'articolo 29-bis, viene riconosciuta al CSM nell'attribuzione delle funzioni. In effetti, il criterio dell'anzianità diviene sussidiario, ma non vi è un'indicazione esplicita e chiara di parametri, di valutazioni del merito e delle attitudini del magistrato alla luce delle esperienze maturate e della carriera effettuata ai fini di tale attribuzione.

La scissione fra progressione economica e attribuzione di funzioni rischia a nostro avviso di riportare indietro la magistratura, per quanto riguarda sia il problema fondamentale dell'indipendenza, sia tutti gli obiettivi che ci siamo prefissi, vale a dire la maggiore funzionalità ed efficienza del sistema giudiziario. Infatti, l'attribuzione delle funzioni viene rimessa ad una valutazione estremamente discrezionale, non vincolata a parametri già indicati dal legislatore.

Ci rendiamo conto della difficoltà di giungere ad una soluzione all'interno di questo provvedimento. Avremmo preferito che un'innovazione di questo tipo non fosse inserita in questa proposta di legge, ma che su di essa si ragionasse partendo dal problema, che abbiamo sempre di fronte, del reclutamento dei magistrati, affrontando quindi il tema della formazione e dell'aggiornamento professionale.

Non avendo la possibilità di disporre dei dati e degli aggiornamenti dottrinali che il Governo avrebbe dovuto fornire e che invece non ha reso, dichiaro l'astensione del gruppo comunista-PDS dal voto sull'articolo aggiuntivo 29.02. Preannuncio altresì la presentazione di un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad

elaborare proposte su un nuovo ordinamento della professione di magistrato, sull'aggiornamento e sulla formazione permanente, in maniera da far dipendere l'attribuzione delle funzioni sia da una valutazione agganciata al fatto di aver seguito un apposito aggiornamento, sia dalla possibilità di acquisire ulteriori competenze, che riteniamo debbano essere garantite nel corso della carriera attraverso un'attività specifica svolta dal Ministero e dal Consiglio superiore della magistratura.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 29.02 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 29.02 del relatore, accettato dal Governo, come modificato dai subemendamenti testé approvati.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento al titolo del provvedimento:

Sostituire il titolo con il seguente: Riordinamento dei consigli giudiziari e norme sulla temporaneità e sulla reversibilità delle funzioni dei magistrati ordinari.

Tit. 1.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tit. 1 del relatore.

(È approvato).

Gli onorevoli Orlandi, Recchia e Ciconte hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La II Commissione giustizia,

considerato che le decisioni del Consiglio superiore della magistratura relative all'assegnazione a funzioni diverse debbono essere adottate sulla base della

valutazione della capacità tecnico-professionale del magistrato e presuppongono, dunque, anche la valutazione delle sue attitudini all'espletamento delle nuove funzioni;

considerato, altresì, che — al fine di ancorare a criteri oggettivi la suddetta valutazione e di garantire quindi che i magistrati siano in possesso della preparazione specifica per l'espletamento delle nuove funzioni — appare necessario istituire appositi corsi di formazione e di aggiornamento,

impegna il Governo

a predisporre tempestivamente un programma per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente dei magistrati.

0/736-852-2242-2415-2705/II/1.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine dei giorno.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

VINCENZO RECCHIA. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno 0/736-852-2242-2415-2705/II/1.

(È approvata).

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, propongo alla Commissione, alcune modificazioni formali del testo degli articoli approvati.

Propongo di sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: « funzioni ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Propongo che all'articolo 2, comma 2, lettera a), siano soppresse le parole: « Sulla progressione nelle qualifiche dei magistrati e ». Tale soppressione è in ef-

fetti necessaria per coordinare l'articolo 2 con l'articolo 29-ter, che prevede la soppressione delle qualifiche.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Propongo, all'articolo 3, di sostituire le parole: « e interessare » con le seguenti: « ed altresì sollecitare »; le parole: « il Ministero » con le seguenti: « il ministro » e le parole: « per quanto rispettivamente di loro competenza » con le seguenti: « in ordine all'adozione dei provvedimenti di loro competenza ».

Pongo in votazione tali proposte.

(Sono approvate).

Propongo di sopprimere, alla rubrica dell'articolo 4, le parole: « Vigilanza del Consiglio superiore della magistratura ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Propongo che all'articolo 6, comma 1, lettera c), ed all'articolo 7, comma 1, lettera c), dopo le parole: « sette magistrati » siano aggiunte le seguenti: « dei quali almeno uno che eserciti funzioni giudicanti ed uno che eserciti funzioni requirenti ». La presenza nei consigli giudiziari di almeno un magistrato con funzioni giudicanti e di uno con funzioni requirenti è necessaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 5; per cui la integrazione del testo degli articoli 6 e 7 risponde soltanto ad ovvie esigenze di completezza, senza introdurre nella disposizione nuovi contenuti normativi.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Propongo che all'articolo 10, comma 1, siano soppresse le parole da: « salvo quanto » fino alla fine. Si tratta, in effetti, di una clausola che era riferita ai componenti avvocati del consiglio giudiziario e che non ha più ragione d'essere, essendo la norma riferita esclusivamente ai componenti magistrati a seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.5.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Propongo che all'articolo 10, comma 2, siano soppresses le parole: « e i procuratori », in quanto, a norma dell'articolo 6, lettera *d*), e dell'articolo 7, lettera *d*), dei consigli giudiziari possono far parte soltanto gli avvocati.

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Propongo che all'articolo 13, comma 4, primo periodo, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvo quanto previsto dal comma 5 » e che il secondo periodo diventi un comma a sé stante, collocato alla fine dell'articolo.

Pongo in votazione tali proposte.
(Sono approvate).

Propongo che all'articolo 13 sia sostituito il comma 5 con il seguente: « 5. Qualora, effettuate le operazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, non risultino far parte del consiglio giudiziario almeno un magistrato che eserciti funzioni giudicanti ed uno che eserciti funzioni requirenti, è eletto, nell'ambito della lista che ha riportato il maggior numero di voti, il candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze tra quelli che assicurano la conformità della composizione del consiglio alle disposizioni di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 6 e alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 7, in luogo del candidato che sarebbe risultato eletto con il minor numero di voti secondo l'ordine delle preferenze ricevute ». Tale formulazione sembra preferibile, in quanto, tra l'altro, non si tratta di sostituire un candidato con un altro nella lista, bensì di dichiarare eletto un candidato in luogo di un altro.

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Propongo che all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « più vicino », siano aggiunte le seguenti: « alla sede nella quale si è svolta l'elezione ». Tale precisazione appare opportuna per chiarire che la norma si applica anche con riferimento alle elezioni del consiglio giudiziario presso la Corte di Cassazione.

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Propongo che all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, sia sostituita la parola: « pubblicazione » con la seguente: « comunicazione ».

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Propongo che all'articolo 16, comma 1, siano soppresses le parole: « per perdita dei requisiti di eleggibilità o per altra ragione ». Poiché la disposizione si applica in ogni ipotesi di cessazione dalla carica, la suddetta specificazione appare difatti pleonastica.

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Propongo che all'articolo 16, comma 1, sia inoltre aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 13 ». Tale precisazione appare opportuna, sebbene l'applicabilità dei citati commi 5 e 6 dell'articolo 13 sarebbe stata comunque indiscutibile anche se non espressamente sancita.

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Propongo che all'articolo 16, comma 2, le parole: « Quando, per mancanza di candidati non eletti, la sostituzione non può aver luogo nell'ambito della stessa lista » siano sostituite con le seguenti: « Quando la sostituzione non può aver luogo nell'ambito della stessa lista per mancanza di candidati non eletti ovvero perché non può essere assicurata la presenza nel consiglio giudiziario di almeno un magistrato che eserciti funzioni giudicanti ed uno che eserciti funzioni requirenti ». Si tratta, palesemente, di un coordinamento con l'articolo 13, comma 5, che postula la presenza nel consiglio giudiziario di almeno un magistrato che eserciti funzioni giudicanti e di uno che eserciti funzioni requirenti.

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Propongo che all'articolo 17 sia soppresso il riferimento alla elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario, essendo tale elezione disciplinata dall'articolo 8, comma 1; che all'articolo 8, comma 1, siano pertanto aggiunte le parole: « nella sua prima seduta », dopo la parola: « elegge ».

Pongo in votazione tali proposte.
(Sono approvate).

Propongo che all'articolo 18 il comma 5, non riguardando né le sedute del consiglio giudiziario né la pubblicità di esse, sia collocato, come comma 3, all'articolo 5, la cui rubrica deve essere pertanto sostituita con la seguente: « poteri del Ministro di grazia e giustizia e del Consiglio superiore della Magistratura ».

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Propongo di sostituire l'intitolazione del titolo II con la seguente: « Conferimento di funzioni nella magistratura ordinaria ».

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Propongo che all'articolo 22, dopo le parole: « collocamento a riposto » siano aggiunte le seguenti: « per raggiunti limiti di età ».

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Propongo che all'articolo 24, dopo le parole: « articolo 21 » siano aggiunte le seguenti: « e del comma 1, secondo periodo, dell'articolo 27 ». Dato che la norma dell'articolo 21 si applica anche agli incarichi di collaborazione direttiva, è infatti necessario richiamare anche la disposizione che consente il rinnovo di tali incarichi.

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Propongo che gli articoli 22 e 24, riguardando sia gli uffici direttivi sia quelli di collaborazione direttiva, siano collocati dopo l'articolo 27.

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Propongo che all'articolo 25 siano sostituite le parole: « indicate nella tabella » con le seguenti: « cui essi sono assegnati sulla base della tabella »; all'articolo 26, alla lettera c), siano soppresse le parole: « presso la Corte di cassazione e ». L'incarico di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione è infatti ricompreso tra gli uffici direttivi, ai sensi dell'articolo 20, lettera b).

Pongo in votazione tali proposte.
(Sono approvate).

Propongo che all'articolo 27, dopo le parole: « il conferimento » siano aggiunte le seguenti: « per altri quattro anni ». Tale precisazione, che esplicita la volontà già manifestata dalla Commissione, è difatti necessaria per evitare equivoci interpretativi.

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Propongo che all'articolo 28, comma 1, le parole: « o equiparate » siano sostituite con le seguenti: « o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione »; le parole: « di magistrato di merito » siano sostituite con le seguenti: « di merito » ed al comma 2 le parole: « con funzioni di magistrato di appello o equiparate » con le seguenti: « con funzioni di appello o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione ».

Pongo in votazione tali proposte.
(Sono approvate).

Propongo che all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: « entro centottanta giorni » siano aggiunte le seguenti: « dalla data di pubblicazione della presente legge »; allo stesso comma 2, le parole: « è autorizzato ad emanare » siano sostituite con le seguenti: « emana » e le parole: « le disposizioni attuative e di coordinamento » siano sostituite con le seguenti: « un regolamento per discipli-

narne l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ». Tale dizione appare infatti più appropriata dal punto di vista tecnico, atteso che le norme secondarie che il Governo è chiamato ad adottare non possono che avere natura esecutiva.

Pongo in votazione tali proposte.

(Sono approvate).

Propongo che il comma 3 dell'articolo 31 divenga un articolo a sé stante, collocato alla fine del provvedimento.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento, a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue a votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (2415) e proposte di legge Gargani (736); Casini Carlo (852);

Violante ed altri (2242): Del Pennino ed altri (2705) *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo: « Riordinamento dei consigli giudiziari e norme sulla temporaneità e sulla reversibilità delle funzioni dei magistrati ordinari »* (2415-736-852-2242-2705):

Presenti e votanti 25

Maggioranza 13

Hanno votato sì 25

Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Abete, Alagna, Alessi, Binetti, Capiello, Caria, Caroli, Casini Carlo, Ciconte, Drago, Gargani, Leccisi, Matarrese, Nenna D'Antonio, Nicotra, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Recchia, Saladino, Sapienza, Scarlato, Spina, Trantino e Violante.

La seduta termina alle 17,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 13 settembre 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO